

Parte terza

REGOLAMENTO ORGANICO

Titolo I

STRUTTURA DELLE LEGHE CALCIO

1. Definizione del Regolamento organico

Il Regolamento organico è la fonte normativa inderogabile contenente la descrizione degli Organi costituenti le Leghe calcio, dei loro poteri e delle forme d'esercizio di questi ultimi.

2. Organizzazione territoriale della Lega calcio Uisp

La Lega calcio Uisp è organizzata territorialmente attraverso la seguente distribuzione: territoriale, regionale e nazionale.

La costituzione di una Lega calcio di livello territoriale o regionale è deliberata dal Consiglio Uisp del rispettivo livello, sentito il parere della Lega nazionale, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento nazionale Uisp.

3. Organi istituzionali

Gli Organi istituzionali delle Leghe calcio Uisp si dividono in: necessari e ausiliari.

Gli Organi necessari delle Leghe calcio ai vari livelli sono:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio;
- c) Presidente.

Gli Organi ausiliari delle Leghe calcio ai vari livelli sono:

- d) Vicepresidente vicario;
- e) Direzione;
- f) Presidente del Consiglio (solo della Lega calcio nazionale);
- g) Consulta dei Presidenti / Coordinatori regionali (solo della Lega calcio nazionale);
- h) Gruppi di lavoro.

4. Settori delle Leghe calcio

Le Leghe calcio ai vari livelli si suddividono nei seguenti Settori: attività, arbitrale, disciplinare.

5. Incompatibilità

Sussiste incompatibilità tra le cariche di:

- a) Presidente di Comitato Uisp e di Lega calcio a tutti i livelli;
- b) Presidente di Lega calcio in differenti livelli;
- c) Presidente di Lega calcio e Coordinatore di Settore di pari livello;
- d) Coordinatore di Settore in differenti livelli;
- e) Presidente di Lega calcio o Coordinatore di Settore (diverso da quello disciplinare) e Giudice o Procuratore arbitrale di pari livello;

f) Giudice e Procuratore arbitrale di pari livello.
Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Consiglio della Lega calcio nazionale.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI NAZIONALI

6. Assemblea della Lega calcio nazionale

- a) L'Assemblea della Lega calcio nazionale ha il compito di discutere l'indirizzo, i programmi di lavoro e di attività e le proprie linee programmatiche. Elege il Consiglio della Lega calcio nazionale. Le decisioni adottate dall'Assemblea, purché non in contrasto con le fonti normative dell'Uisp e della Lega calcio, sono vincolanti per tutti i Soci.
- b) L'Assemblea deve svolgersi almeno ogni 4 anni. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente della Lega calcio nazionale, anche su richiesta:
- I) di un terzo delle Leghe regionali o territoriali, purché rappresentino almeno un terzo dei Soci della Lega calcio nazionale;
 - II) di almeno due terzi dei membri del Consiglio della Lega calcio nazionale;
 - III) del Presidente nazionale dell'Uisp.
- c) Hanno diritto di partecipazione e di voto i delegati delle Leghe regionali in proporzione ai Soci iscritti, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno precedente, il Presidente della Lega calcio e, se eletto, il Presidente del Consiglio. Devono essere sempre rappresentate tutte le componenti che operano nella Lega calcio. Sono invitati - senza diritto di voto - i membri del corrispondente Consiglio Uisp.
- d) Il funzionamento dell'Assemblea è regolato dalle Norme di convocazione e partecipazione che sono emanate dal Consiglio nazionale nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento nazionale Uisp e dal presente Regolamento. Esse devono contenere le modalità di funzionamento dell'Assemblea, gli argomenti posti all'ordine del giorno e il numero dei delegati per regione. Tali Norme devono essere inviate, almeno 30 giorni prima della riunione, a mezzo di comunicazione con atto ricettizio, a tutte le Leghe calcio regionali. Le Norme di convocazione devono altresì essere pubblicate sul Comunicato ufficiale.
- e) L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente la metà più uno degli aventi diritto.
- f) L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

7. Consiglio della Lega calcio nazionale

Il Consiglio della Lega calcio nazionale è composto da non più di 21 Consiglieri, salvo deroghe motivate e deliberate dal Consiglio nazionale Uisp.

Il Consiglio della Lega calcio nazionale dura in carica 4 anni.

Le deliberazioni della Lega calcio nazionale sono assunte a maggioranza

semplice e sono valide purché siano presenti all'atto del voto la metà più uno degli aventi diritto, salvo quanto previsto dall'articolo 8 della Carta dei principi.

I Consiglieri, i Presidenti / Coordinatori delle Leghe regionali calcio e gli Organi di garanzia possono prendere visione, in qualsiasi momento, del libro dei verbali delle decisioni del Consiglio.

Il Consiglio può provvedere a sostituzioni di consiglieri decaduti nella misura prevista dallo Statuto e dal Regolamento nazionale Uisp. Nel caso in cui siano decaduti, anche in tempi diversi, oltre la metà dei Consiglieri, il Presidente deve dichiarare immediatamente lo scioglimento del Consiglio, che rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio entro 60 giorni dalla dichiarazione di scioglimento.

Il Consiglio della Lega nazionale calcio ha compiti di:

- a) convocare l'Assemblea della Lega nazionale calcio;
- b) attuare le proprie linee programmatiche;
- c) governare la Lega calcio nazionale;
- d) formulare programmi e proposte di attività e di formazione;
- e) svolgere attività di formazione;
- f) individuare i soggetti abilitati a svolgere attività di formazione;
- g) tenere gli Albi dei formatori (art.75 RA);
- h) tenere gli Albi locali delle qualifiche tecniche (art.76 RA);
- i) tenere il Registro generale dei corsi regionali e territoriali di formazione (art.78 RA);
- j) elaborare, ogni anno, il programma di attività della successiva stagione sportiva nazionale (art.46 RA);
- k) attuare gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- l) tenere il libro dei verbali delle decisioni assunte dal Consiglio;
- m) promuovere il coordinamento delle Leghe e delle Aree di attività fra loro;
- n) stipulare eventuali convenzioni con altri Enti, Federazioni e Associazioni sportive;
- o) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo della Lega calcio nazionale.

Ha poteri di:

- p) eleggere il Presidente;
- q) eleggere la Direzione su proposta del Presidente;
- r) eleggere il Presidente del Consiglio su proposta del Presidente;
- s) eleggere il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente;
- t) nominare, rimuovere o sostituire il Coordinatore di ciascun Settore;
- u) nominare, rimuovere o sostituire i componenti della Corte nazionale di giustizia;
- v) nominare, rimuovere o sostituire il Procuratore arbitrale;
- w) emanare norme e modificarle;
- x) applicare le sanzioni amministrative previste dal Regolamento organico;

8. Presidente della Lega calcio nazionale

Il Presidente è nominato dal Consiglio della Lega calcio nazionale e dura in carica 4 anni. È responsabile del regolare funzionamento degli Organi e dei Settori della Lega calcio nazionale.

Ha il compito di:

- a) rappresentare la Lega calcio in ogni sede;
- b) presentare, annualmente, il programma di attività;
- c) proporre al Consiglio della Lega calcio nazionale i nominativi dei Coordinatori di Settore e dei Coordinatori di Area ove previsti.

Ha poteri di:

- d) convocare e presiedere l'Assemblea;
- e) convocare e presiedere il Consiglio ove non sia previsto il Presidente del Consiglio, la Direzione e la Consulta dei Presidenti / Coordinatori regionali;
- f) sciogliere il Consiglio della Lega calcio nazionale nel caso previsto dal V comma del precedente articolo;
- g) proporre al Consiglio, tra i suoi membri, i componenti della Direzione nel numero ritenuto necessario;
- h) proporre al Consiglio il Presidente del Consiglio stesso;
- i) proporre al Consiglio l'attribuzione delle funzioni vicarie ad uno dei suoi componenti;
- j) convocare l'Assemblea delle Leghe calcio regionali o territoriali.
- k) In casi di necessità e urgenza il Presidente - ascoltato il parere del Vicepresidente vicario - può assumere decisioni di competenza del Consiglio della Lega calcio nazionale. Tali decisioni devono essere ratificate nella prima riunione successiva, che comunque deve essere convocata non oltre 2 mesi dall'emissione del provvedimento. In caso di mancata ratifica, l'Organo competente deve provvedere a regolare gli effetti prodotti dalla decisione non ratificata.

9. Vicepresidente vicario della Lega calcio nazionale

Il Vicepresidente vicario è eletto, su proposta del Presidente della Lega calcio nazionale, dal Consiglio della Lega calcio nazionale e ha il compito di sostituire il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o in caso di sua specifica delega.

10. Presidente del Consiglio della Lega calcio nazionale

Il Presidente del Consiglio è eletto, su proposta del Presidente della Lega calcio nazionale, dal Consiglio della Lega calcio nazionale ed ha i seguenti compiti:

- a) convocare, su proposta del Presidente della Lega calcio nazionale, il Consiglio nazionale;
- b) presiedere il Consiglio nazionale;
- c) proporre l'istituzione e coordinare eventuali Commissioni consiliari;
- d) vigilare sull'applicazione delle delibere consiliari.

11. Direzione della Lega calcio nazionale

La Direzione della Lega calcio nazionale viene eletta dal Consiglio, su proposta nominativa del Presidente nazionale ed è formata dal medesimo e da non meno di quattro membri tra cui il Vicepresidente vicario nazionale, scelti tra i membri del Consiglio nazionale.

La Direzione è organo esecutivo della Lega calcio nazionale tra un Consiglio e quello successivo.

Essa è convocata dal Presidente nazionale e le sue riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

Alle riunioni della Direzione partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio; in relazione agli argomenti in discussione, possono essere invitate anche altre persone ma senza diritto di voto.

Delle riunioni della Direzione è redatto verbale.

La Direzione istruisce le delibere di esclusiva pertinenza del Consiglio nazionale.

Da attuazione alle delibere del Consiglio nazionale.

Adotta, in caso di necessità ed urgenza, decisioni su materie di competenza del Consiglio nazionale sottoponendole a ratifica alla seduta immediatamente successiva.

Predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo della Lega calcio nazionale.

Delle decisioni assunte dalla Direzione deve essere data tempestiva informazione al Consiglio nazionale.

12. Consulta dei Presidenti / Coordinatori regionali

La Consulta è un Organo stabile e permanente costituito da tutti i Presidenti / Coordinatori regionali in carica ed è presieduta dal Presidente della Lega calcio nazionale.

Ha funzioni consultive in merito all'attività e d'impulso all'attuazione delle iniziative aventi a oggetto le esigenze territoriali eventualmente emergenti nel corso dell'annata sportiva. Ha altresì i compiti e i poteri delegati dal Consiglio della Lega calcio nazionale.

La Consulta è convocata dal Presidente nazionale quando ritenuto necessario e comunque almeno una volta l'anno.

I componenti della Consulta partecipano alla riunione del Consiglio della Lega calcio nazionale nei casi previsti dall'articolo 8 della Carta dei principi.

13. Gruppi di lavoro della Lega calcio nazionale

Il Consiglio della Lega calcio nazionale può delegare proprie funzioni a Gruppi di lavoro indicando la materia di competenza.

I Gruppi di lavoro sono costituiti da componenti del Consiglio e possono essere integrati da persone esterne allo stesso.

In caso di emanazione di nuove norme o di modificazione delle esistenti, la formulazione delle stesse spetta a un apposito Gruppo di lavoro, tecnicamente competente, che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento (art. 31 RO).

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI REGIONALI

14. Assemblea della Lega calcio regionale

a) L'Assemblea della Lega calcio regionale ha i compiti di:

I) discutere l'indirizzo e i programmi di lavoro e di attività e le proprie linee programmatiche;

II) eleggere il Consiglio della Lega calcio regionale;

III) eleggere i delegati all'Assemblea della Lega calcio nazionale.

b) L'Assemblea deve svolgersi almeno ogni 4 anni e comunque entro 15 giorni prima dell'Assemblea della Lega calcio nazionale e deve essere convocata dal Presidente / Coordinatore della Lega calcio regionale, anche su richiesta:

I) di un terzo delle Leghe territoriali, purchè rappresentino almeno un terzo dei Soci della Lega calcio regionale;

II) di almeno due terzi dei membri del Consiglio della Lega calcio regionale;

III) del Presidente della Lega calcio nazionale.

c) Hanno diritto di partecipazione e di voto i delegati delle Leghe calcio territoriali, in proporzione ai Soci iscritti, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno precedente, e il Presidente / Coordinatore della Lega calcio regionale. Devono essere sempre rappresentate tutte le componenti che operano nella Lega calcio. Sono invitati - senza diritto di voto - i membri del corrispondente Consiglio dell'Uisp.

d) Il funzionamento dell'Assemblea è regolato dalle Norme di convocazione e partecipazione che sono emanate dal Consiglio regionale nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento nazionale Uisp e dal presente Regolamento. Esse devono contenere le modalità di funzionamento dell'Assemblea, gli argomenti posti all'ordine del giorno e il numero dei delegati per territorio. Tali Norme devono essere inviate, almeno 30 giorni prima della riunione, a mezzo di comunicazione con atto ricettizio, a tutte le Leghe calcio territoriali. Le Norme di convocazione devono altresì essere pubblicate sul Comunicato ufficiale.

e) L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente la metà più uno degli aventi diritto.

f) L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

15. Consiglio della Lega calcio regionale

Il Consiglio della Lega calcio regionale è composto da non più di 15 consiglieri, salvo deroghe motivate e deliberate dal Consiglio regionale Uisp.

Il Consiglio della Lega calcio regionale dura in carica 4 anni.

Le deliberazioni della Lega calcio regionale sono assunte a maggioranza semplice e sono valide purché siano presenti all'atto del voto la metà più uno degli aventi diritto.

I Consiglieri, i Presidenti delle Leghe calcio territoriali e gli Organi di garanzia possono prendere visione, in qualsiasi momento, del libro dei verbali delle decisioni del Consiglio.

Il Consiglio può provvedere a sostituzioni di consiglieri decaduti nella misura prevista dallo Statuto e dal Regolamento nazionale Uisp. Nel caso in cui siano decaduti, anche in tempi diversi, oltre la metà dei Consiglieri, il Presidente deve dichiarare immediatamente lo scioglimento del Consiglio, che rimarrà in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio entro 60 giorni dalla dichiarazione di scioglimento.

Il Consiglio della Lega calcio regionale ha compiti di:

- a) convocare l'Assemblea della Lega calcio regionale;
- b) attuare le proprie linee programmatiche;
- c) governare la Lega calcio regionale;
- d) formulare programmi e proposte di attività e di formazione;
- e) coordinare l'attività di formazione svolta a livello regionale con quella territoriale;
- f) svolgere attività di formazione;
- g) individuare e proporre al Consiglio della Lega calcio nazionale i soggetti abilitati a svolgere attività di formazione;
- h) istituire, tenere e aggiornare il Registro dei corsi di formazione tenuti livello regionale e territoriale (art. 78 RA);
- i) istituire, tenere e aggiornare gli Albi regionali delle qualifiche tecniche (art. 76 RA);
- j) elaborare, ogni anno, il programma di attività della successiva stagione sportiva regionale (art. 46 RA);
- k) tenere il libro dei verbali delle decisioni assunte dal Consiglio;
- l) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo della Lega calcio regionale.

Ha poteri di:

- m) eleggere il Presidente;
- n) eleggere la Direzione su proposta del Presidente;
- o) eleggere il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente;
- p) nominare, rimuovere o sostituire il Coordinatore di ciascun Settore;
- q) nominare, rimuovere o sostituire i Giudici di primo e secondo grado;
- r) nominare, rimuovere o sostituire il Procuratore arbitrale;
- s) emanare norme e modificarle;
- t) applicare le sanzioni amministrative previste dal Regolamento organico.

16. Presidente della Lega calcio regionale

Il Presidente è nominato dal Consiglio della Lega calcio regionale e dura in carica 4 anni. È responsabile del regolare funzionamento degli Organi e dei Settori della Lega calcio regionale.

Ha il compito di:

- a) rappresentare la Lega calcio regionale in ogni sede;
- b) presentare, annualmente, il programma di attività;
- c) proporre al Consiglio della Lega calcio regionale i nominativi dei Coordinatori di Settore.

Ha poteri di:

- d) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio della Lega calcio regionale, la Direzione e la Consulta dei Presidenti delle Leghe calcio territoriali;
- e) sciogliere il Consiglio della Lega calcio regionale nel caso previsto dal V comma dell'articolo precedente;
- f) proporre al Consiglio i componenti della Direzione nel numero ritenuto necessario;
- g) proporre al Consiglio l'attribuzione delle funzioni vicarie ad uno dei suoi componenti;
- h) convocare l'Assemblea della Lega calcio territoriale.

In casi di necessità e urgenza, il Presidente - ascoltato il parere del Vicepresidente vicario - può assumere decisioni di competenza del Consiglio della Lega calcio regionale. Tali decisioni devono essere ratificate nella prima riunione successiva, che comunque deve essere convocata non oltre 1 mese dall'emissione del provvedimento. In caso di mancata ratifica, l'Organo competente deve provvedere a regolare gli effetti prodotti dalla decisione non ratificata.

17. Vicepresidente vicario della Lega calcio regionale

Il Vicepresidente vicario è eletto, su proposta del Presidente della Lega Calcio regionale, dal Consiglio della Lega calcio regionale e ha il compito di sostituire il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o in caso di sua specifica delega.

18. Direzione della Lega calcio regionale

La Direzione della Lega calcio regionale viene eletta dal Consiglio su proposta nominativa del Presidente regionale ed è formata dal Presidente stesso e da non meno di quattro membri tra cui il Vicepresidente vicario regionale.

La Direzione è organo esecutivo della Lega tra un Consiglio e quello successivo. Essa è convocata dal Presidente regionale e le sue riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

Alle riunioni della Direzione in relazione agli argomenti in discussione, possono essere invitate anche altre persone ma senza diritto di voto.

Delle riunioni della Direzione è redatto verbale.

La Direzione istruisce le delibere di esclusiva pertinenza del Consiglio regionale.

Da attuazione alle delibere del Consiglio regionale.

Adotta, in caso di necessità ed urgenza, decisioni su materie di competenza del Consiglio regionale sottoponendole a ratifica alla seduta immediatamente successiva.

Predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo della Lega calcio regionale.

Delle decisioni assunte dalla Direzione deve essere data tempestiva informazione al Consiglio.

19. Gruppi di lavoro della Lega calcio regionale

Il Consiglio della Lega calcio regionale può delegare proprie funzioni a Gruppi di lavoro indicando la materia di competenza.

I Gruppi di lavoro sono costituiti da componenti del Consiglio e possono essere integrati da persone esterne allo stesso.

In caso di emanazione di eventuali norme derogatorie, la formulazione delle stesse spetta a un apposito Gruppo di lavoro, tecnicamente competente, che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento.

20. Assenza di Leghe calcio territoriali

Qualora in ambito regionale non esistano Leghe calcio territoriali, le funzioni e le competenze attribuite a queste ultime spettano alla Lega calcio regionale che le somma alle proprie, per quanto compatibili. In tal caso le forme e le modalità di convocazione dell'Assemblea della Lega calcio regionale sono quelle previste per le Leghe calcio territoriali.

TITOLO IV

ORGANI ISTITUZIONALI TERRITORIALI

21. Assemblea della Lega calcio territoriale

- a) L'Assemblea della Lega calcio territoriale ha i compiti di:
 - I) discutere l'indirizzo e i programmi di lavoro e di attività e le proprie linee programmatiche;
 - II) eleggere il Consiglio della Lega calcio territoriale;
 - III) eleggere i delegati all'Assemblea della Lega calcio regionale.
- b) L'Assemblea deve svolgersi almeno ogni 4 anni e comunque entro 15 giorni prima dell'Assemblea della Lega calcio regionale e deve essere convocata dal Presidente della Lega calcio territoriale, anche su richiesta:
 - I) di almeno un terzo dei Soci collettivi o individuali della Lega calcio territoriale;
 - II) di almeno due terzi dei membri del Consiglio della Lega calcio territoriale;
 - III) del Presidente della Lega calcio nazionale o regionale.
- c) Hanno diritto di partecipazione e di voto i Soci collettivi e individuali e il Presidente della Lega calcio territoriale. Devono essere sempre rappresentate tutte le componenti che operano nella Lega calcio secondo i criteri indicati nell'articolo successivo. Sono invitati - senza diritto di voto - i membri del corrispondente Consiglio dell'Uisp.
- d) Il funzionamento dell'Assemblea è regolato dalle Norme di convocazione e partecipazione che sono emanate dal Consiglio territoriale nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento nazionale Uisp e dal presente Regolamento. Esse devono contenere le modalità di funzionamento dell'Assemblea, gli argomenti posti all'ordine del giorno e il numero dei

delegati. Tali Norme devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale e inviate a tutti i Soci collettivi almeno 30 giorni prima della riunione.

- e) L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente la metà più uno degli aventi diritto.
- f) L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

22. Diritto di voto

A scopo esemplificativo, onde favorire un'omogenea partecipazione di tutte le componenti della Lega calcio territoriale, si indicano quali aventi diritto di voto i seguenti soggetti:

- ogni Socio collettivo che è rappresentato dal Presidente dell'Associazione, o da un proprio Socio delegato;
- i delegati del Settore arbitrale eletti nell'Assemblea del loro Settore in ragione di uno ogni 10 (o frazione di 10) associati;
- i delegati del Settore disciplinare eletti nell'Assemblea del loro Settore in ragione di uno ogni 10 (o frazione di 10) associati.

In ogni caso un Socio non può esprimere più di un voto.

23. Consiglio della Lega calcio territoriale

Il Consiglio della Lega calcio territoriale è composto da non più di 15 consiglieri, salvo deroghe motivate e deliberate dal Consiglio territoriale Uisp.

Il Consiglio della Lega calcio territoriale dura in carica 4 anni.

Le deliberazioni della Lega calcio territoriale sono assunte a maggioranza semplice e sono valide purché siano presenti all'atto del voto la metà più uno degli aventi diritto.

Tutti i Soci e gli Organi di garanzia possono prendere visione, in qualsiasi momento, del libro dei verbali delle decisioni del Consiglio.

Il Consiglio può provvedere a sostituzioni di Consiglieri decaduti nella misura prevista dallo Statuto e dal Regolamento nazionale Uisp. Nel caso in cui siano decaduti, anche in tempi diversi, oltre la metà dei Consiglieri, il Presidente deve dichiarare immediatamente lo scioglimento del Consiglio, che rimarrà in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio entro 60 giorni dalla dichiarazione di scioglimento.

Il Consiglio della Lega calcio territoriale ha compiti di:

- a) convocare l'Assemblea della Lega calcio territoriale;
- b) attuare le proprie linee programmatiche;
- c) governare la Lega calcio territoriale;
- d) formulare programmi e proposte di attività e di formazione;
- e) svolgere attività di formazione;
- f) individuare e proporre al Consiglio della Lega calcio nazionale i soggetti abilitati a svolgere attività di formazione;
- g) istituire, tenere e aggiornare il Registro dei corsi di formazione svolti (art. 78 RA);

- h) istituire, tenere e aggiornare gli Albi territoriali delle qualifiche tecniche (art. 76 RA);
- i) elaborare, ogni anno, il programma di attività della successiva stagione sportiva territoriale (art. 46 RA);
- j) tenere il libro dei verbali delle decisioni assunte dal Consiglio;
- k) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo della Lega calcio territoriale.

Ha poteri di:

- l) eleggere il Presidente;
- m) eleggere la Direzione su proposta del Presidente;
- n) eleggere il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente;
- o) nominare, rimuovere o sostituire il Coordinatore di ciascun Settore;
- p) nominare, rimuovere o sostituire i Giudici di primo grado;
- q) nominare, rimuovere o sostituire il Procuratore arbitrale;
- r) emanare norme e modificarle;
- s) applicare le sanzioni amministrative previste dal Regolamento Organico.

24. Presidente della Lega calcio territoriale

Il Presidente è nominato dal Consiglio della Lega calcio territoriale e dura in carica 4 anni. È responsabile del regolare funzionamento degli Organi e dei Settori della Lega calcio territoriale.

Ha il compito di:

- a) rappresentare la Lega calcio territoriale in ogni sede;
- b) presentare, annualmente, il programma di attività;
- c) proporre al Consiglio della Lega calcio territoriale i nominativi dei Coordinatori di Settore.

Ha poteri di:

- d) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio della Lega calcio territoriale e la Direzione;
- e) sciogliere il Consiglio della Lega calcio territoriale nel caso previsto dal V comma dell'articolo precedente;
- f) proporre al Consiglio i componenti della Direzione nel numero ritenuto necessario;
- g) proporre al Consiglio l'attribuzione delle funzioni vicarie ad uno dei suoi componenti.

In casi di necessità e urgenza il Presidente - ascoltato il parere del Vicepresidente vicario - può assumere decisioni di competenza del Consiglio della Lega calcio territoriale. Tali decisioni devono essere ratificate nella prima riunione successiva, che comunque deve essere convocata non oltre un mese dall'emissione del provvedimento. In caso di mancata ratifica, l'Organo competente deve provvedere a regolare gli effetti prodotti dalla decisione non ratificata.

25. Vicepresidente vicario della Lega calcio territoriale

Il Vicepresidente vicario è eletto, su proposta del Presidente della Lega calcio territoriale, dal Consiglio della Lega calcio territoriale e ha il compito di sostituire il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o in caso di sua specifica delega.

26. Direzione della Lega calcio territoriale

La Direzione della Lega calcio territoriale viene eletta dal Consiglio su proposta nominativa del Presidente territoriale ed è formata dal Presidente stesso e da non meno di quattro membri tra cui il Vice Presidente vicario territoriale.

La Direzione è organo esecutivo della Lega tra un Consiglio e quello successivo. Essa è convocata dal Presidente territoriale e le sue riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

Alle riunioni della Direzione in relazione agli argomenti in discussione, possono essere invitate anche altre persone ma senza diritto di voto.

Delle riunioni della Direzione è redatto verbale.

La Direzione istruisce le delibere di esclusiva pertinenza del Consiglio territoriale.

Da attuazione alle delibere del Consiglio territoriale.

Adotta, in caso di necessità ed urgenza, decisioni su materie di competenza del Consiglio territoriale sottoponendole a ratifica alla seduta immediatamente successiva.

Predisporre il bilancio di previsione e quello consuntivo della Lega calcio territoriale.

Delle decisioni assunte dalla Direzione deve essere data tempestiva informazione al Consiglio.

27. Gruppi di lavoro della Lega calcio territoriale

Il Consiglio della Lega calcio territoriale può delegare proprie funzioni a Gruppi di lavoro indicando la materia di competenza.

I Gruppi di lavoro sono costituiti da componenti del Consiglio e possono essere integrati da persone esterne allo stesso.

In caso di emanazione di eventuali norme derogatorie, la formulazione delle stesse spetta a un apposito Gruppo di lavoro, tecnicamente competente, che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI

28. Definizione di Settore

I Settori sono i rami organizzativi delle Leghe calcio a tutti i livelli e si dividono in: attività, arbitrale e disciplina.

29. Settore attività

Il Settore attività ha il compito di organizzare l'attività e di promuovere la formazione dei Dirigenti, degli Allenatori e degli Operatori in genere.

Il Settore attività è composto dai seguenti soggetti:

- a) Coordinatore che - in virtù dei poteri trasferitigli dal Consiglio competente - garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli dal predetto Consiglio e svolge compiti di organizzazione, formazione e di coordinamento fra i seguenti suoi collaboratori:
- b) Coordinatore di Area (solo a livello nazionale), che in collaborazione con il Coordinatore nazionale ed i Coordinatori regionali, esplica quanto stabilito al precedente punto, nell'area geografica di sua competenza;
- c) Commissioni, che hanno i compiti loro delegati dal Coordinatore;

30. Settore arbitrale

Il Settore arbitrale ha il compito di organizzare l'attività arbitrale e di promuovere la formazione di Arbitri, Assistenti ufficiali, Osservatori, Designatori.

Il Settore arbitrale è composto dai seguenti soggetti:

- a) Coordinatore che - in virtù dei poteri trasferitigli dal Consiglio competente - garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli dal predetto Consiglio e svolge compiti di organizzazione, formazione e di coordinamento fra i seguenti suoi collaboratori;
- b) Coordinatore di Area (solo a livello nazionale), che in collaborazione con il Coordinatore nazionale ed i Coordinatori regionali, esplica quanto stabilito al precedente punto, nell'area geografica di sua competenza;
- c) Commissioni, che hanno i compiti loro delegati dal Coordinatore;
- d) Arbitri;
- e) Designatore arbitrale, che - scelto dal Coordinatore - ha il compito di designare gli Arbitri e gli Assistenti ufficiali alla direzione delle singole gare del livello d'appartenenza;
- f) Assemblea del Settore arbitrale (solo a livello territoriale), che ha il potere di nominare i delegati del Settore all'Assemblea della Lega calcio territoriale. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Lega territoriale calcio, attraverso la pubblicazione dell'ordine del giorno sul Comunicato ufficiale, che deve avvenire almeno 20 giorni prima della riunione. All'Assemblea partecipano tutti i componenti del Settore.

31. Settore disciplinare

Il Settore disciplinare ha il compito di organizzare l'attività disciplinare e di promuovere la formazione di Giudici e Procuratori arbitrali.

Il Settore disciplinare è composto dai seguenti soggetti:

- a) Coordinatore che - in virtù dei poteri trasferitigli dal Consiglio competente - garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli dal predetto Consiglio e svolge compiti di organizzazione, formazione e di coordinamento fra i seguenti suoi collaboratori:
- b) Commissione Normativa Generale e Regolamenti (solo a livello nazionale) che ha i compiti previsti dall'art. 13 RO;
- c) altre Commissioni, che hanno i compiti loro delegati dal Coordinatore;
- d) Giudice disciplinare di primo grado, Giudice d'appello, Corte nazionale di giustizia, che hanno le funzioni giurisdizionali indicate nel Regolamento disciplinare;
- e) Procuratore arbitrale che ha i compiti di indagine previsti dall'articolo 65 RD;
- f) Assemblea del Settore disciplinare (solo a livello territoriale), che ha il potere di nominare i delegati del Settore all'Assemblea della Lega calcio territoriale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Lega territoriale calcio attraverso la pubblicazione dell'ordine del giorno sul Comunicato ufficiale, che deve avvenire almeno 20 giorni prima della riunione. All'Assemblea partecipano tutti i componenti del Settore.

Titolo VI SANZIONI AMMINISTRATIVE

32. Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative sono:

- ∅ inibizione a ricoprire cariche dirigenziali, disposta nei confronti dei singoli Soci;
- ∅ revoca del titolo sportivo disposta nei confronti delle Associazioni;
- ∅ esclusione dalla manifestazione disposta nei confronti delle Associazioni;
- ∅ non accettazione dell'iscrizione a manifestazione/i sportiva/e, disposta nei confronti delle Associazioni;

33. Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a provvedimento disciplinare

Un Socio, che ricopra funzioni dirigenziali all'interno della Lega calcio Uisp, e che abbia subito una squalifica definitiva superiore a 5 mesi, deve essere inibito dalla carica ricoperta per la durata della squalifica. La sanzione amministrativa è erogata dal Consiglio della Lega calcio del medesimo livello cui appartiene il Giudice che ha disposto il provvedimento disciplinare e deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo all'emanazione della stessa sanzione amministrativa, pena la sua nullità.

34. Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a mancata comunicazione del Presidente di Lega calcio regionale

Il Presidente di Lega calcio regionale che non informa le proprie associazioni sulle Norme di partecipazione all'attività della Lega nazionale subisce un periodo di inibizione a ricoprire cariche nazionali da 3 mesi a 2 anni. La sanzione amministrativa è erogata dal Consiglio della Lega calcio nazionale e deve essere pubblicata sui Comunicati ufficiali nazionale e regionale di competenza immediatamente successivi all'emanazione della predetta sanzione amministrativa. Tale sanzione diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale nazionale.

35. Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a mendace dichiarazione resa dal Presidente di Lega calcio territoriale

Il Presidente di Lega calcio territoriale che rende una mendace dichiarazione sulla legittimità della partecipazione dei suoi Tesserati alle Finali nazionali subisce un periodo di inibizione a ricoprire cariche nazionali e regionali da 1 a 3 anni. La sanzione amministrativa è erogata dal Consiglio della Lega calcio nazionale e deve essere pubblicata sui Comunicati ufficiali nazionale e, territoriale di competenza immediatamente successivi all'emanazione della predetta sanzione amministrativa. Tale sanzione diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale nazionale.

36. Revoca del titolo sportivo e non accettazione dell'iscrizione alle Finali nazionali conseguente a provvedimento disciplinare disposto ai sensi degli articoli 151 e 152 RD

Qualora sia resa una mendace dichiarazione in merito alla legittimità della partecipazione di un Socio alle Finali nazionali, il Consiglio della Lega calcio nazionale - preso atto del provvedimento disciplinare che ha definitivamente disposto in merito - deve disporre nei confronti delle Associazioni responsabili la sanzione amministrativa della revoca dell'eventuale titolo sportivo e della non accettazione dell'iscrizione alle Finali nazionali per un periodo da 1 a 5 anni.

La sanzione amministrativa deve essere pubblicata sui Comunicati ufficiali nazionale, regionale e territoriale di competenza immediatamente successivi all'emanazione della predetta sanzione. Tale sanzione diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale nazionale.

37. Non accettazione dell'iscrizione a Finali nazionali e inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguenti alla mancata pubblicazione di provvedimenti disciplinari e amministrativi

Qualora una Lega calcio non pubblichi sul proprio Comunicato ufficiale un provvedimento disciplinare o amministrativo nonostante ciò sia disposto dal Normativa generale o da un atto della Lega calcio di livello superiore, quest'ultima deve disporre la sanzione dell'inibizione a ricoprire cariche dirigenziali al suo livello di competenza nei confronti del Presidente della Lega calcio inadempiente per un periodo che non può essere superiore a 3 anni e inferiore a 6 mesi.

Se la violazione dell'obbligo di pubblicazione perdurasse per oltre un mese, la Lega calcio che ha disposto la predetta inibizione ne deve dare comunicazione alla Lega nazionale calcio il cui Consiglio deve deliberare la non accettazione alle fasi finali nazionali di tutte le Associazioni affiliate alla Lega calcio inadempiente.

In ogni caso le predette sanzioni amministrative devono ritenersi revocate di diritto trascorso un mese dal giorno della tardiva pubblicazione.

38. Non accettazione dell'iscrizione a manifestazioni, esclusione dalla manifestazione e inibizione a ricoprire cariche dirigenziali per gravi comportamenti

Il Consiglio della Lega calcio competente può disporre le seguenti sanzioni amministrative:

- a. a carico dei Soci che abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ordinamento e dell'immagine della Lega calcio o per inadempimenti economici: l'inibizione a ricoprire cariche dirigenziali;
- b. a carico delle Associazioni che abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ordinamento e dell'immagine della Lega calcio o per inadempimenti amministrativi (art. 5 RA) o economici:

I) non accettazione dell'iscrizione alla manifestazione;

II) esclusione dalla manifestazione.

Il periodo dell'inibizione non può essere superiore a 5 anni e inferiore a 6 mesi.

39. Procedimento amministrativo

Nei casi previsti dagli articoli del presente titolo, il Consiglio della Lega calcio competente deve dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Tale comunicazione deve essere effettuata con mezzo ricettizio e deve contenere l'indicazione dell'addebito e l'assegnazione di un termine non inferiore a 8 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di eventuali deduzioni difensive.

La relativa decisione deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale e inviata all'interessato con mezzo ricettizio.

40. Impugnazione

Avverso le sanzioni amministrative l'interessato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, può ricorrere al Consiglio della Lega calcio di livello superiore.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione dovrà essere resa nota entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso e potrà essere ulteriormente impugnata, se del caso, fino al livello nazionale.

L'impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni amministrative erogate dalla Lega nazionale calcio non sono impugnabili in alcuna sede.

Titolo VII L'INDULTO

41. Condizioni per la concessione dell'indulto

I Soci colpiti da squalifica a tempo possono inoltrare richiesta di indulto alla Direzione della Lega calcio nazionale solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la sanzione disciplinare irrogata sia pari o superiore a tre anni;
- b) il richiedente:
 - I) abbia scontato almeno la metà della sanzione;
 - II) non abbia beneficiato di altri indulti;
 - III) abbia tenuto, durante il periodo di squalifica o inibizione, un comportamento corretto e abbia dimostrato un fattivo ravvedimento.

La richiesta di indulto deve essere proposta direttamente dall'interessato al Presidente della Lega calcio d'appartenenza. Quest'ultimo cura la fase istruttoria formando il relativo fascicolo che deve contenere la seguente documentazione:

- I) copia del referto di gara in cui è descritto il fatto commesso;
- II) copia del Comunicato ufficiale in cui è stata pubblicata la decisione degli Organi disciplinari;
- III) parere del Consiglio della Lega calcio competente.

Il fascicolo così formato deve essere inviato alla Direzione della Lega calcio nazionale entro un mese dalla ricezione dell'istanza. La decisione sull'istanza di indulto spetta esclusivamente alla Direzione della Lega calcio nazionale, senza che il suo giudizio possa in alcun modo riguardare la congruità della sanzione disciplinare erogata.

La decisione sull'istanza deve essere sempre adeguatamente motivata e resa nota mediante:

- Ø lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'interessato;
- Ø pubblicazione sui Comunicati ufficiali della Lega calcio territoriale e/o regionale competente e di quella nazionale, immediatamente successivi alla data della delibera.

L'indulto ha effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Comunicato ufficiale della Lega calcio territoriale e/o regionale competente. In difetto, la riabilitazione è comunque operante dopo una settimana dalla pubblicazione sul Comunicato ufficiale della Lega calcio nazionale. Il provvedimento d'indulto sospende l'esecuzione della pena a condizione che l'interessato non subisca sanzioni definitive per fatti illeciti della stessa indole entro tre anni dal giorno della pubblicazione del provvedimento d'indulto sul Comunicato ufficiale della Lega calcio nazionale. In tal caso si estinguono sia la sanzione sia gli effetti a essa collegati. In caso contrario, l'indulto è revocato di diritto e viene data esecuzione alla parte di sanzione sospesa. Il provvedimento della Direzione della Lega calcio nazionale non è impugnabile.